

Publicato in data 31/05/2021 ai sensi dell'art. 29 co.1 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. sul sito del committente

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 10,10 presso la stanza n. 3.28 sita al terzo piano, scala A, dell'Edificio di Medicina Legale CU023, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", p.le A. Moro, n. 5, io sottoscritto Dr. Sandro Mauceri, in qualità di R.U.P., proseguo le operazioni relative alla procedura in epigrafe.

Io, R.U.P., rendo noto che è pervenuta a mezzo piattaforma U-BUY, protocollo in entrata n. 29813 del 15 aprile 2021, una comunicazione con la quale è stato reso noto che, a decorrere dal 1 dicembre 2020, l'impresa SECURITY.IT, per atto di acquisto di azienda a rogito del notaio dott. Mario De Angelis, del 18 marzo 2020, rep. n. 45838, racc. n. 20912, è subentrata all'impresa UNISECUR SRL, già mandataria del costituendo RTI UNISECUR SRL - SEVITALIA SICUREZZA SRL (mandante) - ELECTRON ITALIA SRL (mandante), tra l'altro, nelle procedure di evidenza pubblica in corso di svolgimento.

Il subentro della cessionaria di ramo di azienda all'originaria mandataria è ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza amministrativa e dall'ANAC, anche nella fase di aggiudicazione dell'appalto, sul presupposto che la partecipazione di un soggetto ad una procedura di evidenza pubblica non può costituire, a pena di violazione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), o del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), motivo per condizionare, ostacola-

re o, addirittura, sopprimere l'essenza dell'attività imprenditoriale, quando ciò non trovi giustificazione nella necessità di tutelare interessi superiori (così, TAR Napoli, III, n. 7206/2018), sottolineando, inoltre, la perdurante esigenza di salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle riorganizzazioni aziendali reputate opportune senza che possa essere loro di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali hanno partecipato (cfr., al riguardo, delibere dell'ANAC n. 244 del 8 marzo 2017 e n. 81 del 15 gennaio 2020, Cons. Stato, Sez. V, n. 1370/2013, n. 3819/2015, Sez. III, n. 6216/2019, Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 13/12/2019, n. 2881). Come ribadito dall'Autorità, nella citata delibera n. 81/2020, tale subentro è possibile, previo accertamento, in capo alla cessionaria, del possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

Per quanto sopra, l'Ufficio competente dell'Amministrazione, con nota del 22 aprile 2021, protocollo in uscita n. 0032337, ha chiesto di produrre, da parte del legale rappresentante della SECURITY.IT, tramite piattaforma telematica, nella Sezione "Comunicazioni riservate al concorrente" della stessa, entro cinque giorni dalla ricezione:

- il DGUE, di cui al punto 15.2 del disciplinare di gara, sottoscritto digitalmente ai sensi del punto 15.1 del disciplinare;
- le dichiarazioni integrative, di cui al punto 15.3.1.

del disciplinare di gara, sottoscritte digitalmente, ai sensi del punto 15.1 del disciplinare;

- il nuovo PASSOE, di cui al punto 17. del disciplinare di gara, contenente l'indicazione di tutti i componenti del costituendo RTI nella nuova composizione;

- gli allegati E, F e Q all'atto di acquisto, non trasmessi con lo stesso.

Io, R.U.P., constato che risulta pervenuta sulla piattaforma telematica in data 26 aprile 2021, protocollo in entrata n. 0033093, e, pertanto, entro il termine perentorio assegnato, una comunicazione dell'operatore economico SECURITY.IT.

Io R.U.P. procedo a verificare la documentazione prodotta e, constatandone l'esaustività, decido di **ammettere il costituendo RTI nella nuova composizione: SECURITY.IT già UNISECUR SRL (mandataria) - SEVITALIA SICUREZZA SRL (mandante) - ELECTRON ITALIA SRL (mandante)** al prosieguo della gara.

Io R.U.P. alle ore 10,40 sospendo la seduta e la aggiorno a data da destinarsi.

IL R.U.P. Dr. Sandro MAUCERI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.